



AS 685

**Ddl di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti
per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”**

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Articolo 4

(Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole “o tramite quelle messe a disposizione dai comuni” aggiungere le seguenti “dal Ministero dell’Interno attraverso l’ANPR”.

Motivazione

La verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l’accesso all’Assegno di Inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro sono effettuate da INPS sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione da diversi enti tra cui i comuni. Si ritiene opportuno inserire anche il riferimento al Ministero dell’Interno in quanto titolare dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente che, come è noto, risulta completa da gennaio 2022 con i dati di tutte le anagrafi dei Comuni italiani. Attraverso l’ANPR l’INPS, già alla data di entrata in vigore della misura, può effettuare i controlli anagrafici necessari (requisito di residenza per tutti i componenti il nucleo familiare, del requisito dei due anni continuativi per il richiedente, e dei 5 anni per qualora possibile) richiedendo ai Comuni solo le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti.

Al comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio”.

Motivazione

Si ritiene troppo oneroso, per una platea di nuclei fragili che comprendono persone con disabilità o ultra sessantenni, nonché famiglie con minori, richiedere di presentarsi ogni 90 giorni ai servizi sociali o presso gli istituti di patronato per aggiornare la propria posizione, pena la sospensione del beneficio. Tale adempimento potrebbe infatti essere più agevolmente svolto attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL.

Articolo 6

(Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa)

All’articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell’Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l’anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali.”

Motivazione

In considerazione delle ricadute sociali ed economiche generate dalla crisi pandemica e dall’emergenza energetica, che hanno determinato una crescita delle povertà nel nostro Paese, nonché alla luce del riordino previsto dal presente decreto relativamente alla platea

dei beneficiaria dell'Assegno di Inclusione, riteniamo necessario, ricomprendere tra i destinatari degli interventi di inclusione sociale finanziati attraverso il Fondo povertà anche persone e famiglie che pur in condizione di estrema povertà, come certificata dai competenti servizi sociali dei Comuni, spesso equivalenti, mancano di requisiti formali per beneficiare di tale misura e degli interventi ad essa connessi.

Riteniamo inoltre necessario confermare almeno i livelli di finanziamento attualmente previsti per tale Fondo, nonché le destinazioni previste.

Articolo 8

(Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare)

All'articolo 8, al comma 11, dopo le parole “*del riconoscimento del beneficio*” aggiungere le seguenti: “*INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL*”.

Motivazione

Il subentro di tutti i Comuni nell'ANPR permette la verifica del requisito di residenza per tutti i componenti il nucleo familiare, del requisito dei due anni continuativi per il richiedente, e dei 5 anni per qualora possibile. Permette inoltre l'incrocio tra la composizione del nucleo ai fini ISEE e quello anagrafico, nonché la verifica del possesso di un titolo di soggiorno valido tra quelli indicati all'art. 2 comma 2 lettera a) puto 1).

I Comuni, pertanto, vengono coinvolti nelle verifiche e nei controlli anagrafici solo su richiesta dell'INPS per quei casi dubbi che l'Istituto non può verificare attraverso l'ANPR e le altre banche dati disponibili.

Articolo 12

(Supporto per la formazione e il lavoro)

All'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole “*progetti utili alla collettività*” aggiungere “*, a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore*”

Motivazione

Al fine di mettere a disposizione un'offerta quanto più ampia possibile di Progetti utili alla collettività ai beneficiari dell'Assegno di Inclusione e del Supporto alla formazione e al lavoro, si ritiene necessario, vista anche l'esperienza maturata sui territori, contemplare nell'offerta anche i PUC attivati da altri enti pubblici oltre i comuni e dagli Enti di Terzo settore.

Articolo 13

(Disposizioni transitorie, finali e finanziarie)

All'articolo 13, al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “*Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza*

della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese solo in esito all'avvenuta comunicazione"

Motivazione

Al fine di garantire continuità nella protezione di nuclei particolarmente fragili e non attivabili al lavoro nella fruizione del RDC in ragione della numerosità della platea, si ritiene necessario sopprimere il termine del 30 giugno e inserire il riferimento al termine dei sette mesi per la comunicazione a INPS attraverso la piattaforma Gepi, già operativa.

Ciò garantirebbe ai Comuni un maggior lasso di tempo per effettuare la presa in carico. Il termine del 30 giugno inoltre sarebbe impossibile da rispettare per le richieste presentate a ridosso di tale termine, tenuto anche conto dei ritardi (in media pari a due mesi) con cui i Comuni visualizzano su Gepi le domande dei beneficiari accolte da INPS da convocare e prendere in carico.

All'articolo 13, al comma 7, primo periodo, dopo le parole "*presente decreto*" aggiungere le seguenti parole "*previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281*"

Motivazione

Dal momento che il decreto disciplinerà le modalità di attivazione dei beneficiari per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa ulteriori a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, considerate le competenze dei Comuni al riguardo, si richiede di prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata.